



COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 163 DEL 29.12.2008
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 22.02.2010

ART. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art 3, comma 56, della Legge n. 244/07 così come modificato dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/08 convertito nella Legge 6.08.08 n. 133 e in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e dalla deliberazione consiliare n. 46 del 18.12.2008, ha per oggetto i criteri, i limiti, i presupposti e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.

ART. 2
Definizioni

1. Per incarichi individuali di “collaborazione autonoma” si intende qualsiasi tipologia di collaborazione esterna affidata a determinate persone fisiche con rapporto di lavoro autonomo, ossia con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (art. 2222 c.c.).
2. Esula invece dall'ambito del presente Regolamento l'affidamento a persone giuridiche – o anche fisiche – di “prestazioni di servizi” ben definiti che vengono resi dalle stesse mediante una propria organizzazione (combinazione di fattori produttivi) ed un proprio apparato di strumenti e mezzi imprenditoriali.

ART. 3
Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni autonome

1. Nell'ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi approvati dal Consiglio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione stessa;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Dlgs. n. 276/03, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

ART. 4
Programmazione annuale e limite massimo di spesa

1. Il Consiglio Comunale, nell'espletamento della sua attività programmatica, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo e sue successive variazioni, individua, ogni anno, le singole Funzioni e Servizi all'interno dei quali possono essere conferiti gli incarichi di cui al presente Regolamento e fissa anche, sempre per ciascuna Funzione e Servizio, il limite massimo dello stanziamento annuo che potrà poi essere affidato al Responsabile di Servizio competente tramite Piano Esecutivo di Gestione o atto di indirizzo della Giunta Comunale.

ART. 5
Procedure per l'affidamento

1. Gli incarichi sono affidati con procedura comparativa per titoli, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3 e dall'articolo 6.
2. La procedura comparativa si sostanzia nell'esame e nella valutazione dei *curricula* dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
 - qualificazione professionale;
 - esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della disciplina di settore;
 - qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
3. In considerazione della natura od entità della prestazione richiesta, la procedura comparativa può avvenire per titoli e colloquio.
4. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile del Servizio interessato all'incarico, previa attestazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo o della contestuale impossibilità di utilizzare il personale disponibile.
5. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.

ART. 6
Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
 - a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo per motivi non imputabili all'Ente, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - b) per incarichi di particolare e comprovata urgenza, dovuti al verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili non imputabili all'Ente, tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
 - c) per prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato;

- d) per le prestazioni di cui alla lettera c) aventi straordinario contenuto artistico, culturale e didattico-formativo che un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto e la cui cura o realizzazione sia conferita *intuitu personae* tenuto conto della loro particolare natura e del valore dei soggetti da incaricare. Rientrano in tale ipotesi le collaborazioni di carattere meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione conferita *intuitu personae* (a puro titolo esemplificativo: partecipazione a convegni e seminari, singola docenza, traduzione di singole pubblicazioni);
 - e) incarichi relativi a programmi finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o private, per la realizzazione delle quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
 - f) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso. In tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'individuazione dei soggetti da incaricare tenuto conto del principio di rotazione.

Art. 7

Avviso di selezione

1. L'avviso pubblico per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico è di competenza del Responsabile del Servizio e deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) l'oggetto della prestazione e l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - b) la durata ed il luogo di svolgimento dell'incarico;
 - c) le modalità di realizzazione dell'incarico ed il livello di coordinazione ove previsto;
 - d) le modalità di scelta dei candidati (titoli o titoli e colloquio);
 - e) il compenso complessivo lordo massimo previsto.
2. L'avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente, nonché sul sito internet del Comune per giorni 15 consecutivi.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
4. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della natura e della entità del contratto.

ART. 8

Modalità e criteri della valutazione comparativa

1. Alla valutazione comparativa dei candidati procede il Responsabile del Servizio.
2. Per la valutazione dei *curricula* il Responsabile del Servizio, in considerazione della natura e dell'entità dell'incarico, può avvalersi di apposita commissione tecnica interna. La commissione di valutazione è nominata con atto del Responsabile del Servizio ed è dallo stesso presieduta.

3. L'affidamento del rapporto di collaborazione autonoma, salvo quanto indicato ai commi 4 e 5, avviene in base ad una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli mirante ad accertare la maggiore congruenza dei titoli stessi rispetto alla prestazione e alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
4. Nel caso in cui la procedura comparativa si svolga per titoli e colloquio, a quest'ultimo sono ammessi solo coloro che hanno presentato un *curriculum* ritenuto adeguato alla natura della prestazione.
5. In ogni caso, nell'ambito della valutazione comparativa, deve tenersi adeguatamente conto anche dell'offerta economica proposta dal candidato; se nell'avviso di selezione viene già indicato un compenso massimo, dovranno essere prese in considerazione proposte che risultino pari o inferiori allo stesso.

ART. 9

Pubblicità degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento devono essere pubblicati sul Sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio.
2. Al fine del rispetto di quanto disposto dall' art. 3 c. 54 della Legge 244/2007 i Responsabili di Servizio, prima di dare attuazione all'incarico, sono tenuti verificare l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati richiesti dal richiamato comma 54.
3. Gli elenchi contenenti, per ogni incarico, i riferimenti indicativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso previsto o corrisposto, sono trasmessi ed aggiornati con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica e sono pubblicati sul Sito Web del Comune.
4. Per quanto non espressamente previsto in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

ART. 10

Trasmissione degli atti di spesa alla Corte dei Conti

1. Ai sensi del comma 173 dell'art. 1 della Legge n. 266/05 gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 euro relativi a studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni e mostre, rappresentanza, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti.

ART. 11

Esclusioni

1. La disciplina prevista dal presente regolamento non si applica per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo diversamente disciplinati dalla legge e per i seguenti:
 - incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi, prestazioni accessorie ed attività connesse (D.Lgs.n. 163/2006);
 - incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
 - incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione antincendio (Legge n. 818/1984);

- incarichi di attuazione della normativa in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo (D.P.R. 293/2002);
- rilevazioni previste per legge in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti (Legge n. 293/2003);
- incarichi per gli addetti stampa (art. 9, legge 150/2000);
- patrocinii legali e rappresentanze in giudizio;
- componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione
- componenti di commissioni comunali o organismi analoghi;
- relatori in corsi, convegni, giornate di studio e di formazione;
- prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- incarichi che non comportano l'assunzione di alcun onere di spesa a carico del bilancio dell'ente o che comportano compensi di modica entità equiparabili a rimborsi spesa;
- incarichi meramente occasionali, di natura tecnica, artistica, culturale, sociale, sportiva, ecc. strettamente connessi all'abilità del prestatore d'opera o sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per i quali non è necessario il possesso di un particolare titolo di studio anche universitario;
- incarichi da conferirsi a persone determinate in base all'esperienza personale maturata dalle stesse (es.: religioso, rappresentante di associazione umanitaria, ecc.) o al legame esistente tra l'oggetto dell'incarico e il soggetto da incaricare (es.: autore di un libro da presentare, relazione rispetto ad un'esperienza vissuta, ecc.).

ART. 12

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle altre norme statutarie e regolamentari dell'ente nonché alla legislazione vigente.